

REGOLAMENTO INTERNO T.S.N. COMO

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 (divieto di distribuzione degli utili)

È vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;

Art. 2 (garanzie)

Il T.S.N. Como garantisce ai propri associati:

1. l'eleggibilità libera degli organi amministrativi;
2. il principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del codice civile;
3. la sovranità dell'assemblea degli associati e i criteri di loro ammissione ed esclusione;
4. idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
5. la redazione ed approvazione annuale di un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;

Art. 3 (intrasmissibilità delle quote associative)

Le quote e il contributo associativo sono intrasmissibili.

Art. 4 (il rapporto associativo)

L'effettività del rapporto associativo è garantito dal presente regolamento e dallo statuto che escludono espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e assicurano ad ogni associato (volontario e obbligato) diritti e obblighi paritari come meglio specificati e codificati nello Statuto.

Sono associati obbligati ad iscriversi ad una Sezione di T.S.N., ai sensi della legge 28 maggio 1981, n.286, con frequenza e superamento dell'apposito corso:

1. coloro che prestano servizio armato presso Enti pubblici e privati;
2. coloro che, non avendo prestato o non prestando servizio militare, intendono richiedere il permesso di porto d'armi corte o lunghe.

Sono Soci volontari della Sezione T.S.N. coloro che, avendo compiuto il 10° anno di età, si iscrivono ad una Sezione TSN per svolgere le attività di tiro consentite per la rispettiva fascia di età, anche in forma non competitiva o ludica, attraverso la frequenza ed il superamento di appositi corsi di abilitazione.

Gli associati maggiorenni hanno il diritto di voto per l'approvazione/modifiche dello statuto e dei regolamenti, nonché per la nomina degli organi direttivi dell'associazione.

TITOLO II

NORME GENERALI SULL'USO DEI POLIGONI

Art. 5 (attività statutaria)

Nei poligoni di tiro della sezione T.S.N. Como vengono svolte le attività statutariamente previste.

Art. 6 (iscrizioni e prove)

L'attività di tiro a segno è subordinata all'iscrizione T.S.N. e al possesso della tessera di frequenza. Chi non è iscritto non può essere ammesso alle sessioni di tiro. Per eventuali prove è consentito l'accesso solo nel settore aria compressa. Può essere eccezionalmente ammesso al tiro chi è tesserato all'U.I.T.S. presso un'altra sezione T.S.N.

Art. 7 (apertura poligono)

REGOLAMENTO INTERNO T.S.N. COMO

Il poligono di tiro è aperto al pubblico secondo l'orario e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo rese pubbliche mediante affissione in bacheca.

TITOLO III

REGOLE DI COMPORTAMENTO SULLE LINEE DI TIRO

Art. 8 (armi da utilizzare)

Gli associati possono svolgere attività di tiro sia con armi proprie sia con armi di proprietà del T.S.N. Come che utilizzino un munizionamento conforme alle disposizioni di legge e alle norme emanate dall'U.I.T.S. e a quelle deliberate dalla sezione, nel rispetto del DT-P2 e del regolamento degli stand di tiro.

Art. 9 (munizioni)

Le armi della sezione devono essere utilizzate solo con munizioni acquistate presso la Segreteria.

Art. 10 (maneggio armi fuori dalla linea di tiro)

Al di fuori della linea di tiro è assolutamente vietata qualsiasi forma di maneggio delle armi.

Art. 11 (protezioni sulle linee di tiro)

Si accede agli stand a fuoco con occhiali, cuffie o dispositivi otoprotettori personali, che devono essere indossati per tutta la durata della sessione di tiro.

Art. 12 (registrazione dei dati personali)

Dopo la registrazione dei dati personali sull'apposito registro, a cura del Direttore di Tiro, si accede alla linea di tiro assegnata, con l'arma dentro la custodia per i tiratori sportivi, nella fondina per il personale istituzionale.

Art. 13 (disposizioni del Direttore di Tiro)

È vietato maneggiare le armi senza esplicito ordine del Direttore di Tiro.

Art. 14 (modalità di caricamento dell'arma sulla linea di tiro)

Le armi devono essere caricate esclusivamente nella postazione di tiro tenendo sempre il vivo di volata rivolto verso il bersaglio.

Art. 15 (direzione dell'arma sulla linea di tiro)

Le armi non devono mai essere rivolte verso direzioni diverse del bersaglio. Quando sono posate sul banco di appoggio devono essere scariche, aperte e con il vivo di volata rivolto verso il bersaglio.

Art. 16 (allontanamento della postazione di tiro)

Durante i tiri non è consentito allontanarsi dalla postazione assegnata e abbandonare l'arma, senza previa autorizzazione del Direttore di Tiro.

Art. 17 (divieto di assembramento)

Il tiratore, in attività, può essere avvicinato solo dal Direttore di Tiro; non è consentito l'assembramento di più persone su una stessa linea di tiro.

Art. 18 (problemi sul funzionamento dell'arma)

In caso di problematiche sul funzionamento dell'arma, non risolvibili personalmente, il tiratore in sicurezza deve far ricorso esclusivamente al Direttore di Tiro che deciderà in merito. L'arma deve essere comunque tenuta tassativamente rivolta verso il bersaglio e non posata carica sul piano di appoggio.

REGOLAMENTO INTERNO T.S.N. COMO

Art. 19 (scambiare o maneggio di armi diverse da quelle registrate a proprio carico)

non è consentito scambiare o maneggiare armi diverse da quelle registrate a proprio carico. Ogni variazione in merito deve essere autorizzata dal Direttore di Tiro.

Art. 20 (armi e munizioni non sicure)

Durante l'attività, il Direttore di Tiro ha la facoltà di impedire l'uso di armi e munizioni che non garantiscano la sicurezza.

Art. 21 (responsabilità del Direttore di Tiro)

Il Direttore di Tiro, nel settore di sua competenza, è responsabile dell'osservanza di tutte le norme di legge previste per l'esecuzione del tiro.

Art. 22 (norme di sicurezza e comportamenti inerenti l'uso e il maneggio delle armi)

È fatto obbligo, a tutti i frequentatori, di rispettare le norme di sicurezza inerenti l'uso e il maneggio delle armi e di assumere comportamenti consoni all'ambiente.

Art. 23 (allontanamento del tiratore pericoloso)

Il Direttore di Tiro ha la facoltà di sospendere ed eventualmente allontanare il tiratore il cui comportamento, a suo insindacabile giudizio, rappresenti pericolo per sé e per gli altri.

Art. 24 (deposito di armi in luoghi non consentiti)

È fatto tassativo divieto di depositare armi, parte di esse e munizioni in luoghi non a questi deputati.

TITOLO IV

MUNIZIONAMENTO E RIDUTTORI DI CALIBRO

Art. 25 (munizioni cedute dalla sezione)

Le munizioni cedute dal T.S.N. Como devono essere interamente utilizzate durante la seduta di tiro; quelle personali non vanno cedute o scambiate fra tiratori.

Art. 26 (munizioni ricaricabili, riduttori e liberatoria)

Coloro che hanno munizioni di proprietà, colpi ricaricati o riduttori di calibro, prima di procedere alla sessione di tiro, devono sottoscrivere l'apposita dichiarazione di assunzione di responsabilità e liberatoria a favore del T.S.N. Como (da compilarsi presso la segreteria esibendo la scheda di frequenza, se non già fatto in sede di iscrizione).

Art. 27 (recupero di bossoli)

Chi intende recuperare i propri bossoli potrà farlo, previa autorizzazione del Direttore di Tiro, durante le pause per il cambio bersaglio al fine di evitare condizioni pericolose per sé e per gli altri. I bossoli non recuperati dagli utenti sono di proprietà del T.S.N. Como.

TITOLO V

I NUOVI ISCRITTI

Art. 28 (i nuovi iscritti)

I nuovi iscritti sono ammessi al tiro dopo il superamento del corso al maneggio armi, iniziando, se è necessario, dal settore aria compressa e, poi, con il piccolo calibro, prima di passare ai calibri superiori; i nuovi iscritti, già muniti di regolare permesso di porto/trasporto, saranno ammessi ai tiri previa valutazione tecnica del livello di abilità a cura del Direttore di tiro/Istruttore.

REGOLAMENTO INTERNO T.S.N. COMO

Art. 29 (i tiratori principianti)

I tiratori principianti devono richiedere l'assistenza di un istruttore prima di iniziare la sessione di tiro.

TITOLO VI

ATTIVITÀ ADDESTRATIVA ISTITUZIONALE E SPORTIVA

Art. 30 (obbligatorietà della presenza del Direttore di Tiro)

L'attività addestrativa istituzionale e sportiva può essere svolta esclusivamente in presenza del Direttore di Tiro.

Art. 31 (esercitazioni fuori dall'orario di apertura)

I tiratori in preparazione alle competizioni agonistiche potranno esercitarsi, al di fuori degli orari di apertura, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo su richiesta dell'allenatore e, in ogni caso, alla presenza di un Direttore di tiro.

TITOLO VII

DIRETTORI E ISTRUTTORI DI TIRO

Art. 32 (nomina dei Direttori di tiro)

I Direttori di tiro vengono scelti a discrezione del Consiglio direttivo previa valutazione delle seguenti caratteristiche:

1. iscrizione e tesseramento U.I.T.S. presso la Sezione da almeno tre anni;
2. agonista o ex agonista presso la Sezione da almeno tre anni;
3. indiscussa abilità nel maneggio e conoscenza delle armi;
4. capacità aggregativa e comunicativa.

Detti requisiti non valgono per chi era già Direttore di tiro quando è stato approvato detto Regolamento.

Il Consiglio Direttivo in ogni caso può derogare al possesso dei suddetti requisiti dando motivata e adeguata giustificazione.

Art. 33 (nomina Istruttori di tiro)

Gli Istruttori di tiro vengono scelti a discrezione del Consiglio direttivo previa valutazione delle caratteristiche di cui all'articolo precedente e a condizione che abbiano partecipato a corsi federali di tiro o per essere persone particolarmente esperte.

Art. 34 (doveri del Direttore e Istruttore di tiro)

Il Direttore e Istruttore di Tiro è tenuto:

1. a rispettare e far rispettare scrupolosamente agli utenti del T.S.N. Como le norme Statutarie, il D.T.-P2, il Regolamento interno e degli stand di tiro, nonché tutte le altre disposizioni di legge in materia;
2. a rispettare e a far rispettare scrupolosamente il regolamento antidoping federale;
3. alla dovuta riservatezza circa i metodi seguiti nello svolgimento dell'incarico affidatogli e a non fare uso in alcun modo, durante il periodo in cui svolgerà la propria attività professionale, delle tecniche utilizzate nei confronti degli iscritti della associazione sportiva, in favore di altri soggetti non autorizzati dal Consiglio Direttivo;
4. a non divulgare eventuali notizie sulle attività svolte e di quanto succede presso la sezione;
5. a rispettare tutti gli altri obblighi di cui al contratto di collaborazione, Statuto, norme emanate dalla U.I.T.S. e le altre disposizioni di legge in materia;
6. ad accertare, all'inizio e alla fine delle sessioni di tiro, che le armi date dal T.S.N. Como ai suoi utenti siano scariche da munizioni e in condizioni di sicurezza.

REGOLAMENTO INTERNO T.S.N. COMO

Art. 35 (durata dell'incarico di Direttore di Tiro e Istruttore)

La durata dell'incarico di Direttore di Tiro e di Istruttore è determinato dal contratto di collaborazione.

Il T.S.N. Como può in ogni caso, in qualsiasi momento, revocare l'incarico di collaborazione.

TITOLO VIII

ACQUISTO E CESSIONI ARMI

Art. 36 (acquisto delle armi della Sezione)

Le armi necessarie per l'addestramento al tiro sono acquistate liberamente dal Presidente della Sezione in conformità a quanto sancito dall'art. 41 dello Statuto.

Le altre armi, non necessarie per l'addestramento al tiro della Sezione possono essere acquistate previa delibera del Consiglio Direttivo;

Art. 37 (cessione armi della Sezione)

Tutte le armi del Poligono che devono essere cedute su decisione del Consiglio Direttivo, diverse da quelle date in comodato e/o in locazione, devono essere offerte prima agli associati tramite esibizione di un avviso contenente la valutazione che deve rimanere affisso sulla bacheca della Sezione per almeno un mese. L'arma verrà ceduta al maggior offerente. Diversamente verrà ceduta liberamente.

Art. 38 (la cessione in comodato e/o in locazione)

la cessione delle armi della Sezione in comodato e/o in locazione deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo esclusivamente a favore degli agonisti della Sezione e su richiesta di quest'ultimi.

la cessione delle armi scade nel termine indicato nel contratto di comodato o su semplice richiesta di riconsegna da parte del Consiglio Direttivo, salvo che il comodatario decida di restituirle prima. In ogni caso il comodato cessa quando il comodatario perde la qualifica di agonista della sezione.

Il cessionario, il comodatario, il locatario hanno l'obbligo di vigilare sulle armi detenute in comodato e/o in locazione.

TITOLO IX

ACQUISTO E CESSIONI BENI STRUMENTALI

Art. 39 (acquisto beni strumentali)

L'acquisto dei beni strumentali per il buon funzionamento della sezione è deciso dal Consiglio Direttivo nel rispetto delle norme Statutarie e di legge.

Art. 40 (cessione dei beni della Sezione)

I beni della Sezione che devono essere dismessi devono essere offerti in vendita agli associati tramite esibizione di un avviso contenente la valutazione che deve rimanere affisso nella bacheca della Sezione per almeno un mese. Solo dopo questa formalità e in assenza di associati interessati all'acquisto i predetti beni potranno essere offerti ai terzi. Qualora ci fossero più associati interessati ad acquistare i beni dismessi dalla Sezione verrà preferito chi presenterà l'offerta maggiore.

TITOLO X

DISPOSIZIONI RIGUARDANTI LE CARICHE SOCIALI

Art. 41 (gratuità delle cariche sociali)

Le cariche sociali, conformemente a quanto sancito dallo Statuto, sono a titolo gratuito, salvo il diritto al rimborso delle spese dietro presentazione di pezze giustificative.

REGOLAMENTO INTERNO T.S.N. COMO

Art. 42 (obblighi)

Il Consiglio Direttivo vigila sulla regolare tenuta dei registri prescritti dallo Statuto, sulle armi (anche quelle date in comodato e/o in locazione), sull'idoneità, sicurezza e agibilità della struttura e dei poligoni, nonché su tutti gli altri adempimenti imposti dallo Statuto, dall'U.I.T.S. e dalla legge.

Esercita tutti i compiti ad esso affidati dall'U.I.T.S. e dalla legge.

TITOLO XI

CESSAZIONE ATTIVITÀ

Art. 43 (cessazione attività)

In caso di scioglimento, per qualunque causa, dell'associazione T.S.N. Como, quest'ultima ha l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentita l'U.I.T.S. e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;

TITOLO XII

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 44 (inosservanza del regolamento interno)

L'inosservanza del presente regolamento comporterà adeguati provvedimenti disciplinari.

Per quanto non contemplato nel presente regolamento valgono le disposizioni di Legge e le Norme emanate dall'U.I.T.S. e quelle deliberate dalla Sezione.

Il presente regolamento della Sezione T.S.N. Como è stato approvato all'unanimità del Consiglio Direttivo nella riunione del 27 marzo 2019 e, successivamente, all'unanimità dell'Assemblea ordinaria degli associati tenutasi nella riunione del 30 aprile 2019. L'art. 4 del presente regolamento è stato modificato su richiesta e indicazione dell'Assemblea nella riunione del 30 aprile 2019.

**Il Presidente del T.S.N. Como
Avv. Filippo Giancola**